



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

Protocollo n. **673/2024** [ex 2427(2017)] (AREA III: Gare ciclistiche competitive su strada)

VISTI gli articoli 6,7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il provvedimento class. 11.15.03 fasc. del 18 settembre 2024 della Provincia di Como, con il quale è stato espresso nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica competitiva su strada denominata "96° Il Lombardia Under 23", organizzata dalla società sportiva VELO CLUB OGGIONO A.S.D. con sede legale in Oggiono (LC), per il giorno sabato 05 ottobre 2024;

VISTA l'ordinanza della Prefettura di Lecco prot. AREA III/GARE n. 49935 del 02.10.2024;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade provinciali (ex SS 583, ex SS 639 e SP n. 41) e comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di Bellagio, Asso, Lasnigo, Barni, Magreglio, Canzo, Longone al Segrino, Eupilio, Pusiano;

VISTA la nota prot. 39016 del 3 settembre 2024 della Questura di Como, con la quale è stato comunicato che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione ciclistica "96° Il Lombardia Under 23";

VISTA la nota prot. n. 119957 del 2 ottobre 2024 del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto n. 003264/Gab. del 15.01.2024, con cui il Prefetto di Como ha conferito, al Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Delia Nicotra, l'incarico in reggenza di Dirigente dell'Area III: "Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio", per un periodo di un anno, a decorrere dalla data del 18.01.2024;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno sabato 05 ottobre 2024 per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Como, 3 ottobre 2024

Il Dirigente dell'Area III
(Nicotta)

Si trasmette il suindicato provvedimento a:

- Questura di Como
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Como
- Sezione Polizia Stradale di Como
- Direttore Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza - S.S.U.Em. 118
- Prefettura di Lecco
- Provincia di Como
- Ai signori Sindaci dei Comuni di: Bellagio, Asso Lasnigo, Barni, Magreglio, Canzo, Longone al Segrino, Eupilio, Pusiano
- Società Velo Club Oggiono ASD